

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (art. 16, commi 4, 5 e 6, D.L. n. 98/2011):

Tale normativa prevede:

- **La possibilità** per le Pubbliche Amministrazioni, Comuni compresi, di adottare **entro il 31 marzo di ogni anno** piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.
- Le eventuali economie (aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente in tema di limiti alla spesa pubblica) effettivamente realizzate dall'attuazione dei suddetti piani possono essere utilizzate per il 50% a finanziamento della contrattazione integrativa, di cui la metà può essere destinata all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017.
- Le economie conseguite sono utilizzabili solo se vengono accertati **a consuntivo**, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani ed i conseguenti risparmi. Tali risparmi devono necessariamente essere certificati dai competenti organi di controllo.
- Nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 13/2011 viene precisato che le predette economie, all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa, al netto di eventuali oneri a carico dell'Ente. Il restante 50%, non destinabile alla contrattazione decentrata, contribuisce al miglioramento del saldo di bilancio dell'Ente (gli Enti Locali, infatti, non sono obbligati a versare tale quota nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato).
- La Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 36434 del 24/04/2013, ha precisato che i risparmi aggiuntivi di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D. L. 98/2011 possono essere destinati – a titolo di risorsa variabile e non consolidabile – unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi sono stati effettivamente realizzati e, conseguentemente, utilizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle del D. Lgs. n. 150/2009, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.